


ATTO N. 1188

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere ROSI

“NORME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 15/04/2013

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 15/04/2013



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

Norme per la prevenzione dei rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione e dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme finalizzate a prevenire i rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota, stabilendo misure di prevenzione e protezione dirette a garantire che le attività in quota si svolgano in condizioni di massima sicurezza possibile.


Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla realizzazione di interventi edilizi su edifici nuovi o esistenti, qualora detti interventi prevedano lavori in quota relativi alla copertura degli stessi e siano soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 18 febbraio 2004, n.1 (Norme per l'attività edilizia), ferme le norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai lavori in quota concernenti il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al comma 1.

Art. 3. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

a) lavori edilizi: le attività concernenti l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,

attività in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile;

b) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;

rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi;

c) protezione:

d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità ed ogni elemento necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono attività in quota riguardanti la copertura.

Art. 4. Misure di prevenzione e protezione.

1. I progetti relativi agli interventi edilizi di cui all'articolo 2, presentati in allegato alla richiesta del permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, devono includere l'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5, nel quale sono specificate e descritte le misure di prevenzione e protezione permanente previste nel progetto, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 7.



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

2. Nei casi in cui l'adozione delle misure di prevenzione e protezione permanente di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o risulti inefficace per la sicurezza delle persone, l'elaborato tecnico della copertura deve motivarne le ragioni ed indicare le misure previste in loro sostituzione.

3. Qualora l'intervento necessiti di nulla osta ai sensi del D.Lgs. 42/2004, copia dell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5 è trasmessa all'amministrazione competente al rilascio del nulla osta, insieme alla documentazione necessaria ai fini del nulla osta.

4. Al termine dei lavori, il rispetto delle misure preventive e protettive indicate nel regolamento di cui all'articolo 7 o la sufficienza e l'adeguatezza delle misure sostitutive, nel caso di cui al comma 2, è attestato da un tecnico abilitato.

5. Negli edifici di nuova costruzione devono essere obbligatoriamente installati, alternativamente:

- a) ancoraggi conformi alle norme UNI EN 517 (ganci di sicurezza da tetto), installati permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati per assicurare le persone e fissare i carichi;
- b) linee vita, formate da due o più punti di ancoraggio collegati tra loro da un cavo in acciaio inossidabile in tensione, conformi alla norma UNI EN 795.

Art. 5. Elaborato tecnico della copertura.

1. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, nei casi in cui ne è prevista la redazione, altrimenti costituisce documento autonomo.

2. L'elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti:

- a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi di accesso alla copertura, degli accessi alla copertura, delle misure protettive permanenti per il transito, la permanenza e l'esecuzione dei lavori sulla copertura;



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale è evidenziato, in modo puntuale, il rispetto delle misure preventive e protettive;

c) planimetria in scala adeguata della copertura, nella quale è evidenziato il punto di accesso e la presenza di dispositivi di ancoraggio e linee di ancoraggio, specificando, per ciascuno di essi, la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice e il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi strutturali ed il progetto del relativo sistema di fissaggio;

e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio e linee di ancoraggio, e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati;

f) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio e linee di ancoraggio, in cui è indicato il rispetto delle norme di buona tecnica e delle indicazioni del produttore;

g) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio e linee di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati.

3. L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione dal coordinatore per la progettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, detto elaborato è aggiornato durante il corso dei lavori; a tale adempimento provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

4. Nel caso di interventi successivi, l'elaborato tecnico della copertura deve essere aggiornato qualora detti interventi determinino modifiche strutturali dell'edificio.

5. L'elaborato tecnico della copertura è consegnato, dai soggetti di cui al comma 3, al proprietario dell'edificio, che è tenuto a darne notizia ai soggetti che svolgano attività in quota nelle fasi successive di manutenzione dell'edificio, nonché a metterlo a loro disposizione, ed è tenuto a consegnarlo al nuovo proprietario, nel caso di trasferimento di proprietà.


Art. 6. Norme sanzionatorie.

1. L'assenza dell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5 o l'incompletezza dello stesso, ostano al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, impediscono il decorso del termine previsto ai fini del controllo da parte dello Sportello Unico per le attività produttive e l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) e determinano l'adozione di un provvedimento di divieto di inizio e/o di prosecuzione dei lavori.

2. La mancanza della dichiarazione del tecnico abilitato di cui al comma 4 dell'articolo 4 impedisce il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 29 della l.r. 1/2004, ove previsto.

Art. 7. Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le misure di prevenzione e di protezione permanenti da installarsi sulle coperture oppure in loro prossimità. In ogni caso, i dispositivi di ancoraggio e le linee di ancoraggio conformi alla Norma UNI EN 795, nella versione in vigore al momento



Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
Il Consigliere Maria Rosi

dell'installazione, sono considerati idonee misure di prevenzione e protezione.

Art. 8. Norme transitorie e finali.

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento. In caso di mancato adeguamento, le norme della presente legge e del relativo regolamento di attuazione prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti comunali contrastanti.


Maria Rosi
Consigliere Regionale Umbria pdl